

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLE E DIRITTI
In caso di diffusione si applica l'art. 52 D.L. no 196/03

[REDACTED] 15



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto

*Formidone
Rapporto istruttorio
Commissione Epile*

R.G.N. [REDACTED] /2013

Cron. [REDACTED]

Rep. /

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Presidente - Ud. 24/03/2015
- Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA - Rel. Consigliere - PU
- Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere -
- Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere -
- Dott. MARIA ACIERNO - Consigliere -

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso [REDACTED]-2013 proposto da:

[REDACTED] (c.f. [REDACTED]),
elettivamente domiciliato in [REDACTED],
[REDACTED], presso l'avvocato DARIO DE BLASIIS, che lo
rappresenta e difende, giusta procura in calce al
ricorso;

- ricorrente -

2015

contro

528

[REDACTED], elettivamente domiciliata in [REDACTED],
[REDACTED] presso l'avvocato PATRIZIA

PARENTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BRUNO INZITARI, giusta procura a margine del controricorso;

- **controricorrente** -


avverso la sentenza n. [REDACTED]/2013 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 05/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/03/2015 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato DE BLASIIS DARIO che si riporta;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato PARENTI PATRIZIA che ha chiesto (infondato e inammissibile) il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con rogito notarile del 23.05.2002 [REDACTED], moglie di [REDACTED], acquistava, nella vigenza tra i coniugi del regime di comunione dei beni ed al prezzo di € 166.000,00, l'immobile sito in [REDACTED], [REDACTED]. All'atto partecipava il [REDACTED] che rendeva la dichiarazione ai sensi dell'art 179 primo comma lett.f)cod. civ. Intervenuta tra le parti la separazione personale (omologata l'11.05.2004), il [REDACTED] con atto di citazione del 14.07.2009 conveniva in giudizio la [REDACTED] chiedendo che fosse accertato che la predetta sua dichiarazione era stata il frutto di un errore, e che fosse dichiarato che l'immobile era caduto in comunione, in quanto l'acquisto era avvenuto a suo dire con denaro proveniente dal conto corrente comune n. 189071/81 - in precedenza n 1807/01 - acceso presso la Banca Intesa, poi Intesa S. Paolo. In subordine il [REDACTED] chiedeva che la [REDACTED] fosse condannata a rimborsargli la somma di sua spettanza. M

Il Tribunale di Milano, nel contraddittorio delle parti, respingeva la domanda introduttiva con sentenza in data 30.04-3.05.2012, avverso la quale il [REDACTED] proponeva appello, respinto con sentenza del 12.07-5.08.2013, resa dalla Corte di appello di Milano.

La Corte territoriale osservava e riteneva che:

il primo Giudice aveva ritenuto che la dichiarazione resa dal [REDACTED] avesse natura confessoria avente il significato di riconoscimento del presupposto di fatto dell'esclusione del bene dalla comunione, presupposto consistente nella proprietà esclusiva della [REDACTED] sull'importo corrisposto a titolo di prezzo. Detto importo infatti era parte della somma di £ 520 milioni, pari ad € 268.557,59, ereditata dall'appellata e, pur essendo stato depositato nel conto corrente comune sopra indicato, era da ritenere

di proprietà esclusiva della ██████████ in quanto non compatibile con la comunione, data la sua natura di diritto di credito;

- a fondamento dell'impugnazione il ██████████ aveva sostenuto che la moglie non aveva ereditato la somma di £ 520 milioni, pari ad € 268.557,59, come ritenuto dal primo Giudice, perché quest'importo risultava solo dalla comparsa conclusionale di primo grado della ██████████, mentre in precedenza la stessa aveva dichiarato di avere ereditato solo £ 180 milioni, pari ad € 93 mila;

- il rilievo era infondato. La dichiarazione resa ex art 179 1° comma lettera f) ^{c.c.} aveva natura confessoria e come tale era suscettibile di essere revocata per errore di fatto ai sensi dell'art 2732 c.c.. Trattandosi di confessione era dunque onere del ██████████ fornire la prova rigorosa degli elementi denotanti l'errore al momento della stipula dell'atto. La circostanza che davanti al Tribunale fosse stata indicata una somma ereditata inferiore al corrispettivo della compravendita non poteva avere rilevanza ai fini in questione, dato che l'indicazione anteriore alla conclusionale ben poteva essere stata il frutto di un errore. D'altra parte il fatto che la diversità delle somme non fosse stata rilevata dal ██████████ per tutta la durata del procedimento di 1° grado lasciava fondatamente supporre la capienza della somma ereditata rispetto al corrispettivo corrisposto per l'acquisto;

- l'appellante aveva inoltre sostenuto che la somma utilizzata come corrispettivo della compravendita era stata ricavata dal rimborso di fondi d'investimento e dalla negoziazione di titoli depositati sul conto corrente comune, in quanto tali divenuti oggetto di comunione. Tutte le somme confluite nel conto corrente in parola, nel periodo novembre 1999-dicembre 2002, erano state in tesi impiegate in compravendita di titoli e fondi di investimento e gli assegni utilizzati per l'acquisto erano stati firmati dalla ██████████ ed erano stati tratti sul c.c. menzionato. Tali titoli sarebbero divenuti

comuni anche se acquistati con denaro della ██████, in quanto nel momento del loro acquisto non era stata fatta la dichiarazione ex art 179 lett f). Comune sarebbe stato quindi il denaro ricavato dalla loro vendita;

- neppure queste considerazioni potevano però essere condivise. Non vi era prova infatti che i titoli fossero stati acquistati con somme comuni. Ciò avrebbe potuto ritenersi provato solo se le somme ereditate dall'appellata fossero state le uniche depositate dai due coniugi, cosa che però era da escludere essendo risultato che essi erano titolari di numerosi conti correnti comuni; il ██████ infatti non aveva contestato che la moglie avesse depositato le somme ereditate in vari conti correnti, avendo solo rilevato che ella non aveva saputo indicarli, senza aggiungere che dette somme fossero le uniche ad aver costituito oggetto di deposito. Data la natura fungibile del denaro doveva dunque concludersi che la somma prelevata dal conto corrente indicato fosse rimasta di proprietà esclusiva della ██████. Da tutto ciò conseguiva anche l'infondatezza della domanda subordinata di rimborso alla comunione del corrispettivo dell'acquisto, perché fondata sullo stesso presupposto della domanda principale.

Avverso questa sentenza, notificata il 24.09.2013, il ██████ ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi e notificato il 20-21.11.2013 alla ██████, che il 30.12-13.01.2014 ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del ricorso il ██████ denuncia:

1. "Violazione e falsa applicazione dell'art. 179 c.c., art. 2732 c.c., art. 1428 c.c.. Aspetti della dichiarazione resa dal coniuge non acquirente. Qualificazione giuridica: natura non confessoria (art. 360 c.p.c. n. 3)"
2. "Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.)", ossia il mancato apprezzamento della

documentazione attestante la provenienza da entrambi i coniugi del denaro esistente sul conto bancario.

3. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 177 c.c. lett. a), art.179 c.c. lett. f), art. 179 c.c., 2° comma, in ordine alla valutazione del denaro come bene personale (art. 360 c.p.c. n. 3)”, poiché l’acquisto di titoli, azioni e fondi aveva comportato la caduta in comunione di detti beni, data l’assenza della dichiarazione di cui all’ art. 179 lettera f) c.c..

4. “Violazione e falsa applicazione delle norme dell’art. 115, 1 comma, c.p.c., art. 167, 1 comma, c.p.c., art. 342 c.p.c. in ordine alla mancata contestazione dell’entità della somma ereditata (art. 360 c.p.c. n. 3).”

5. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., 183, 6 comma, c.p.c., 189 c.p.c., 190 c.p.c. in ordine alla perentorietà del termine per la individuazione della domanda (*petitum*) e degli argomenti a sostegno delle domande (*causa petendi*). Nuovi temi di indagine. Esclusione. Rilevabilità d’ufficio (art. 360 c.p.c. n. 3). Omessa motivazione per mancata indicazione dei criteri di giudizio (art. 360 c.p.c. n. 5)”, con riguardo alla valorizzazione di circostanze dalla controparte dedotte per la prima volta in comparsa conclusionale

Il primo motivo del ricorso del ██████████ non merita favorevole apprezzamento; al relativo rigetto segue anche l’assorbimento dei residui quattro motivi, che involgono la sostenuta inveridicità del fatto dichiarato (ossia la personalità dell’acquisto immobiliare compiuto dalla ██████████, data in tesi la sopravvenuta perdita dell’originaria natura personale del denaro occorso per l’acquisto immobiliare da lei compiuto e data l’incapienza della somma da lei ereditata) e non anche l’erroneità (per inconsapevolezza o erronea percezione del fatto dichiarato) della dichiarazione resa dal medesimo ██████████ al momento della stipula dell’atto pubblico di compravendita,

sicché si rivelano inconferenti rispetto ai limiti di invalidazione della dichiarazione in questione, rimovibile ai sensi dell'art. 2732 c.c. solo per errore di fatto o violenza, ipotesi questa non involta dal caso di specie (cfr anche Cass. n. 9368 del 2000; n. 3010 del 2002; n. 26985 del 2013).

L'infondatezza del primo motivo del ricorso deriva dall'applicazione dei principi di diritto già affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 22755 del 2009, secondo cui, nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione all'atto dell'altro coniuge non acquirente, prevista dall'art. 179, secondo comma, cod. civ., si pone come condizione necessaria ma non sufficiente per l'esclusione del bene dalla comunione, occorrendo a tal fine non solo il concorde riconoscimento da parte dei coniugi della natura personale del bene, richiesto esclusivamente in funzione della necessaria documentazione di tale natura, ma anche l'effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione tassativamente indicate dall'art. 179, primo comma, lett. c), d) ed f), cod. civ. Nella specie è incontroverso che la [REDACTED] avesse per effetto di successione ereditaria acquisito denaro personale, ingente e non oggetto della comunione legale. In questo caso la dichiarazione che, ai sensi dell'art. 179, secondo comma, c. c., il [REDACTED], coniuge non acquirente, ha reso nell'atto, in ordine alla natura personale dell'immobile acquistato, ha assunto natura ricognitiva e portata confessoria di presupposti di fatto realmente già esistiti ed inerenti ad un bene fungibile. Ne consegue che l'azione di accertamento negativo della natura personale del bene acquistato in effetti postulava l'invalidazione della confessione stragiudiziale, nei limiti in cui la stessa è ammessa dall'art. 2732 cod. civ.

Conclusivamente il ricorso del [REDACTED] deve essere respinto, con condanna dello stesso, in quanto soccombente, al pagamento in favore della [REDACTED], delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il [REDACTED] al pagamento, in favore della [REDACTED], delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 4.000,00 per compenso ed in € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie ed agli accessori come per legge.


Ai sensi dell'art. 52, comma 5, del D.Lgs n. 196 del 2003, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, il 24 marzo 2015

Il Cons.est.



Il Presidente



Depositato in Cancelleria

12 MAG 2015

Il Funzionario Giudiziario
Arnaldo CASANO

